



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/09/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 10 settembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

8) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Alberto Roscioli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Pontinia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società A.S.D. Atletico Pontinia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Roscioli Alberto, n.3 mesi di inibizione;
- Atletico Pontinia, euro 300,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

9) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Andrea Cirilli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Anzio, per rispondere A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e B) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Lorenzo Cori, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Anzio, per rispondere della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Virtus Anzio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Cirilli Andrea, n.8 mesi di inibizione;
- Cori Lorenzo, n.2 gare di squalifica;
- Virtus Anzio, euro 1.200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 11 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato